

STATUTO

EQUOCIQI! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ROMAGNA 13

Numero REA: TA - 175265

Codice fiscale: 02863820730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 2787/1955 di repertorio.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel Comune di Taranto (TA), la società cooperativa denominata "**E-quociquei! società cooperativa sociale**", in sigla "**Equociquei! s.c.s.**".

La cooperativa è ONLUS di diritto, ex articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, in quanto cooperativa sociale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con decisione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2111 (duemilacentoundici) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/1991 e ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale e senza fini di speculazione privata o lucro, si propone di svolgere in forma organizzata diverse attività finalizzate a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, morale e culturale e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa individua nell'effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dell'interesse generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione", al fine di promuovere un'economia di giustizia.

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, della differenza di genere, del grado di

istruzione, eccetera.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la cooperativa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della cooperativa, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività dirette alla gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, articolo 1, comma 1, lettera a).

In particolare, la cooperativa consegue lo scopo sociale mediante:

A) lo svolgimento, sia direttamente che in appalto o convenzione con enti pubblici e privati o altri soggetti giuridici, di servizi socio - sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, all'area del disagio nelle sue varie forme (tossicodipendenza, minori a rischio, disabilità, eccetera), nonché di servizi rivolti alla promozione del benessere psicologico e relazionale della persona.

In relazione al punto A), la cooperativa può, in via esemplificativa:

- gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, comunità terapeutiche per il recupero e il reinserimento dell'utenza;
- gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, centri diurni semiresidenziali e residenziali di accoglienza e integrazione sociale;
- svolgere servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati, tanto presso la famiglia, quanto presso le scuole o altre strutture di accoglienza;
- svolgere attività di prevenzione e informazione;
- svolgere formazione/informazione a soggetti in condizioni di svantaggio, anche di natura giuridica, al fine di garantire la loro corretta integrazione e autonomia;
- svolgere psicoterapia e servizi di consulenza psico - pedagogica, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, sostegno alla famiglia;
- svolgere attività finalizzate all'inserimento scolastico, sociale e lavorativo di persone svantaggiate;
- organizzare seminari e convegni;
- svolgere attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- svolgere attività di promozione e assunzione dell'impegno

delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-

te e di affermazione dei loro diritti;

B) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme dell'"Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e dei principi del Commercio Equo e Solidale, regolamentati dagli organismi nazionali e internazionali;

C) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi:
- Commercio Equo e Solidale con i produttori di Paesi del Sud del mondo e comunque delle regioni economicamente svantaggiate;

- solidarietà, interculturalità, cultura di pace e non violenza;

- responsabilizzazione ed eticità nei consumi;

- finanza etica;

- armonico rapporto persona - ambiente, sviluppo sostenibile;

- turismo responsabile.

In particolare, per il conseguimento dei punti B) e C), la cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte:

- gestire "Botteghe del Mondo", ossia i punti vendita dei prodotti provenienti da produttori del commercio equo e solidale, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche dello scopo sociale;

- svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale, biologici e/o ecologici, acquistati o importati, direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio nazionale o estero;

- produrre e commercializzare prodotti alimentari e/o artigianali in collaborazione con associazioni, comunità e cooperative che condividono e perseguono gli scopi e le finalità del presente statuto;

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazione nelle scuole e altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile, nazionale e estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stages e altre forme di formazione - lavoro;

- svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca, sia mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, sia con la realizzazione e distribuzione di materiale informativo,

pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli e altri strumenti

multimediali, per incentivare la diffusione tra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, eccetera, che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonchè, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere, creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco - compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, nel Sud e nel Nord del pianeta, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse, nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali e in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;

- operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli enti locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra Nord e Sud del mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei Paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;

- promuovere sul territorio la finanza etica per lo sviluppo della rete del commercio equo e solidale e per il sostegno delle iniziative di microcredito finalizzate allo sviluppo dei produttori dei Paesi e delle regioni svantaggiate;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate nei punti A), B) e C), nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonchè ricevere liberalità e contributi da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di anticipata acquisizione della capacità per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge).

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; le associazioni e gli enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci della cooperativa possono essere così suddivisi.

A) **Soci ordinari**, che sottoscrivono le quote sociali ai fini dello svolgimento dello scambio mutualistico e dell'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

I soci ordinari sono:

- **soci lavoratori**, che, per le loro capacità, attitudini e specializzazione, possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno;
- **soci utenti**, che si avvalgono dei beni e dei servizi forniti dalla cooperativa stessa, i quali possono accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dall'organo amministrativo.

B) **Soci volontari**, che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, prestano gratuitamente la loro attività lavorativa

a favore della società. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono essere soci coloro che svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La cooperativa potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una categoria speciale di soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale (soci in prova) potranno essere ammessi i soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale e che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, all'atto dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto; tale ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; per i soci volontari dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'organo amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della

delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità

del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico; che diffami la cooperativa e/o gli amministratori;
 - c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
 - e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - f) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordine tra i soci.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In tale ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e) e f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimenti e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci,

con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori non possono mai superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-

re ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

E' fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Competenze dell'assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Amministratore Unico o uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi e i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonchè la determinazione dei voti a questi spettanti secondo i conferimenti;

c) la nomina dell'organo amministrativo;

d) la nomina del Collegio Sindacale quando è obbligatoria per

legge o per decisione dei soci;

e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo, la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della società, la nomina e i poteri dei liquidatori, la responsabilità di amministratori e sindaci;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale.

Potrà essere utilizzato, in aggiunta a quello obbligatoriamente stabilito, altro mezzo diretto a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modificazioni dello statuto, la proroga della durata, lo scioglimento anticipato della cooperativa, la nomina e i poteri dei liquidatori occorrono i 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 31 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora i soci provvedano ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette). I soci determinano anche il numero dei membri del Consiglio.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 32 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di

particolari cariche.

Articolo 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Essi potranno:

- riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando libere e quietanze;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 27.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice Civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle 20 (venti) unità.

Firmato:

Claudio Garofalo

Luca Contrario

Mariapaola La Ruffa

Grazia La Rosa

Elena Passafiume

Valeria De Comite

Filippo Casamassima

Maristella Russo

Maria Carmela Punzi Notaio. Vi è il sigillo.